



Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1954² sui brevetti è modificata come segue:

Sezione 1: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 35c

¹ Il Consiglio federale istituisce un servizio di clearing per la trasparenza nell'ambito della selezione vegetale. La gestione del servizio è garantita dall'IPI.

² Il servizio di clearing permette ai costitutori di determinare se una varietà disponibile sul mercato è interessata da una domanda di brevetto pubblicata o da un brevetto.

³ Il servizio di clearing può proporre servizi che promuovano la conclusione di licenze volontarie nonché la composizione amichevole delle controversie.

⁴ L'IPI può riscuotere delle tasse per l'utilizzo di questi servizi.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'utilizzo di questi servizi e della procedura di notifica ai depositanti e ai titolari di brevetti.

Art. 35d

II. Procedura

¹ FF 20XX
² RS 232.14

¹ Il costitutore che vuole verificare se una varietà è interessata da una domanda di brevetto pubblicata o da un brevetto può notificare tale varietà al servizio di clearing. Quest'ultimo trasmette immediatamente la notifica ai depositanti e ai titolari di brevetti iscritti presso il servizio di clearing.

² Entro un termine di 90 giorni, il depositante o il titolare del brevetto comunica, tramite il servizio di clearing, se una domanda di brevetto pubblicata o un brevetto concerne la varietà notificata.

³ Se il depositante o il titolare del brevetto non fa valere tale diritto, il costitutore può utilizzare l'invenzione per i bisogni della sua azienda esclusivamente per la commercializzazione di una nuova varietà sviluppata a partire da quella notificata. Siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.

Art. 46a cpv. 4 lett. c e j

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

- c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2 e 47a cpv. 1 e 2);
- j. termini per la risposta a una notifica del servizio di clearing (art. 35d, cpv. 2).

Art. 47 titolo marginale e cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

B. Reintegrazione nello stato anteriore
I. In generale

Art 47a

¹ Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing (art. 35d cpv. 2) è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. La domanda deve essere presentata al Tribunale federale dei brevetti entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato.

² Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing (art. 35d cpv. 2), poiché non gli era noto che la sua domanda di brevetto o il suo brevetto concerneva una varietà notificata da un terzo ai sensi dell'articolo 35d capoverso 1, è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. La domanda deve essere presentata al Tribunale federale dei brevetti entro dodici mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al

II. In relazione al servizio di clearing

più tardi entro il termine di cinque anni a contare dallo spirare del termine non osservato.

³ Se le condizioni per una reintegrazione sono adempiute, il Tribunale federale dei brevetti fissa le condizioni per il rilascio di una licenza adeguata tra il depositante o il titolare del brevetto e il costituente. La licenza assume validità a partire dal passaggio in giudicato della decisione.

⁴ Il costituente interessato ha il diritto di essere sentito in qualità di parte nelle procedure previste dal presente articolo.

⁵ La reintegrazione non è ammessa nei casi previsti nei capoversi 1 e 2 ai sensi dell'articolo 47.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

La legge del 20 marzo 2009³ sul Tribunale federale dei brevetti nella versione del 15 marzo 2024⁴ è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 1 lett. c e d

1 Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

- c. il giudizio delle richieste di reintegrazione nello stato anteriore secondo l'articolo 47a capoverso 1 o 2 LBI⁵ e la definizione delle condizioni per il rilascio di una licenza adeguata di cui al capoverso 3;
- d. l'esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva.

Art. 27 cpv. 1

¹ I procedimenti civili dinanzi al Tribunale federale dei brevetti sono retti dal Codice di procedura civile (CPC)⁶, per quanto la LBI⁷ o la presente legge non dispongano altrimenti.

Art. 39 cpv. 1 e 3

¹ La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d LBI⁸ è avviata con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 130 del CPC⁹¹⁰.

³ Per il rimanente si applicano le disposizioni del CPC concernenti la procedura sommaria.

³ RS 173.41
⁴ FF 2024 685
⁵ RS 232.14
⁶ RS 272
⁷ RS 232.14
⁸ RS 232.14
⁹ RS 272
¹⁰ RU 2010 513